

LA CUSTODIA DEI VEICOLI E IL DEPOSITO ONEROSO

LA CUSTODIA

"*La custodia*" – (il custodire, sorveglianza, assistenza : avere la custodia di qualcosa, avere in custodia qualcosa) e suoi sinonimi (controllare, vigilare, conservare, salvaguardare, tutelare, preservare) - di veicoli o cose affidate rappresenta un obbligo a cui il soccorritore è sottoposto nel momento stesso in cui prende in consegna un veicolo a seguito di soccorso stradale o automobilistico.

Infatti il soccorritore, contestualmente alla corretta esecuzione del servizio di soccorso/recupero, assume anche e comunque il ruolo del "*custode*"(art. 1177 cc.) e le relative responsabilità (art. 1218 cc.).

Il servizio di custodia dei veicoli, che deve essere assicurato senza soluzione di continuità, viene svolto in appositi siti di depositaria (garage, rimessa, autorimessa, rimessaggio, autoparcheggio, autosilo) dove vengono parchati i veicoli.

L'art. 1177 cc. Prevede che "*l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna*"; infatti, fino a quel momento il veicolo deve considerarsi "*in deposito*" presso la depositaria; di conseguenza è basilare conoscere le principali obbligazioni a carico del custode-depositario (*capo XII codice civile, Sezione I del deposito in generale -art. cc. 1766/1782*).

IL DEPOSITO ONEROSO

"*il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualifica professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti*" (art. 1767 cc. presunzione di gratuità).

Il D.P.R. n° 480 del 19 Dicembre 2001 "*regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse*" ha emanato il Regolamento per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli, attività che è subordinata a denuncia di inizio attività - S.C.I.A. - da presentarsi, ai sensi dell'*art. 19 della legge n° 241 del 7 Agosto 1990*, al Comune nel quale si svolge l'attività.

Detta "*autorizzazione*" sottintende il possesso, da parte della depositaria, di tutta una serie di requisiti e dei presupposti normativi per lo svolgimento dell'attività richiesti dal Comune. Inoltre il Prefetto, a cui il Comune deve trasmettere entro 5 gg. copia della denuncia di inizio dell'attività, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'*art. 11 comma 2 del regio decreto n°773 del 18 Giugno 1931*, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza

Inoltre è obbligatorio presentare domanda di iscrizione o comunicazione di variazione al Registro della C.C.I.A.A., entro 30 gg. dalla data di effettivo inizio o variazione dell'attività, allegando copia, in carta semplice, della denuncia presentata al Comune, munita del timbro di ricezione.

IL TARIFFARIO

Fatte le premesse del caso, ed evidenziati i numerosi ed onerosi adempimenti cui devono sottoporsi le depositarie per lo svolgimento della propria attività, risulta

indispensabile formulare per la categoria un corretto tariffario di riferimento per i servizi considerati.

Un tariffario che garantisca omogeneità di valori sull'intero territorio Nazionale e che si basi su criteri di equità e tutela degli interessi per gli utenti-consumatori e per le depositerie stesse, sempre nel rispetto della normativa comunitaria.

I tariffari di custodia, in uso sul territorio Nazionale, fanno tutti riferimento a tariffe commisurate al complesso di massa del veicolo ricoverato e quindi l'unità di rapporto/costo è funzionale al peso, a pieno carico, del veicolo stesso.

Considerato che tutti gli Organi Istituzionali richiedono che le aree adibite all'attività di custodia, autorimessa o autoparcheggio siano evidenziate ed espresse in numero di veicoli contenuti o superficie destinata al servizio da svolgere, si ritiene più corretto esprimere dette tariffe secondo la superficie d'ingombro impegnata e necessaria per il parcheggio del singolo veicolo. Superficie d'ingombro che è espressa dall'area reale coperta dal veicolo interessato oltre a quella delle distanze di sicurezza e di manovra fra autoveicolo e autoveicolo, sia in larghezza che in lunghezza (**mt. 0.70** fra i veicoli parcheggiati) e quindi da considerare nella superficie complessiva di parcheggio destinata.